

Analisi per tipologia di beneficiario

I beneficiari di trattamenti pensionistici possono essere suddivisi secondo la tipologia di prestazione ricevuta (Tabella PS.7). Va ricordato che i titolari di prestazioni pensionistiche possono beneficiare di più pensioni appartenenti anche a tipologie diverse e, pertanto, essere inclusi in uno o in più di uno dei gruppi considerati. Ad esempio, un titolare di una pensione di vecchiaia che beneficia anche di una pensione ai superstiti si troverà incluso, tra coloro che cumulano più tipologie di pensione, sia nella tipologia vecchiaia (2.927.836 pensionati) sia nella tipologia superstiti (3.056.222 pensionati).

In generale, il 27,0% del totale dei beneficiari riceve più tipologie di prestazioni pensionistiche, mentre il 73,0% riceve una o più pensioni appartenenti alla stessa tipologia.

Nel 2007 i titolari di pensioni di vecchiaia (11,3 milioni) rappresentano il gruppo più numeroso di pensionati; di essi il 25,9% (2,9 milioni) riceve anche altre prestazioni pensionistiche. Il secondo gruppo in termini di numerosità è costituito dai titolari di pensioni ai superstiti (4,6 milioni) che nel 66,7% dei casi beneficia anche di altre tipologie di pensione. Seguono i beneficiari di pensioni di invalidità civile (2,4 milioni, di cui il 66,3% è titolare anche di altre pensioni) e i percettori di pensioni di invalidità (1,8 milioni, di cui il 58,3% è titolare anche di altre pensioni). Il numero dei titolari di pensioni indennitarie è pari a poco meno di un milione; il 73,9% di essi cumula tale prestazione con altre tipologie di pensioni. I beneficiari di pensioni e/o assegni sociali sono 781 mila; il 41,9% di essi è anche titolare di altre prestazioni. Infine, il gruppo meno numeroso di pensionati è rappresentato dai titolari di pensioni di guerra (351 mila); di essi l'88,2% beneficia anche di altre pensioni.

Tabella PS. 7 – PENSIONATI PER TIPOLOGIA DI PENSIONE (a). ANNI 2006-2007

TIPOLOGIE	2006			2007		
	In assenza di cumulo con altre tipologie	In presenza di cumulo con altre tipologie	TOTALE	In assenza di cumulo con altre tipologie	In presenza di cumulo con altre tipologie	TOTALE
Vecchiaia	8.258.954	2.851.158	11.110.112	8.386.674	2.927.836	11.314.510
Invalidità	823.423	1.115.723	1.939.146	757.989	1.060.657	1.818.646
Superstiti	1.541.388	3.033.668	4.575.056	1.526.486	3.056.222	4.582.708
Indennitarie	258.404	724.295	982.699	253.002	714.681	967.683
Invalidità civile	797.601	1.543.682	2.341.283	821.458	1.617.445	2.438.903
Pensioni/Assegni sociali	455.584	319.613	775.197	454.234	326.985	781.219
Guerra	43.421	327.257	370.678	41.430	309.520	350.950

(a) La somma del numero dei pensionati appartenenti alle diverse tipologie non coincide con il totale dei beneficiari di prestazioni pensionistiche in quanto, per effetto della possibilità di cumulo di più pensioni anche appartenenti a diverse tipologie, un pensionato può ricadere in più tipologie a seconda delle prestazioni ricevute.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Al 31 dicembre 2007, l'importo lordo annuo dei redditi da pensione è pari a 232.976 milioni di euro (Tabella PS.8). Analizzando gli importi attribuiti alla singole tipologie di prestazione, si può osservare che il 69,6% della spesa è destinato ai titolari di pensioni di vecchiaia (162.156 milioni di euro), i quali, tuttavia, percepiscono anche 20.855 milioni di euro per

pensioni cumulate di altre tipologie. I beneficiari di pensioni ai superstiti detengono, invece, in virtù di tali prestazioni, una quota pari al 15,2% della spesa complessiva (35.321 milioni di euro); ad essi vengono erogati anche altri 29.072 milioni di euro per trattamenti di altre tipologie. Un ulteriore 5,5% della spesa è destinato ai percettori di pensioni di invalidità (12.781 milioni di euro) che, tuttavia, percepiscono 8.578 milioni di euro per altre tipologie pensionistiche. La restante spesa si divide tra le altre tipologie di pensionati con quote che vanno dal 5,7% del totale, nel caso dei titolari di pensioni di invalidità civile (13.322 milioni di euro), allo 0,7% del totale, nel caso dei beneficiari di pensioni di guerra (1.520 milioni di euro).

Tabella PS. 8 – IMPORTO COMPLESSIVO LORDO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER TIPOLOGIA DI PENSIONE, ANNI 2006-2007 (milioni di euro)

TIPOLOGIE	2006			2007		
	Pensioni e/o indennità	Altre pensioni	TOTALE	Pensione e/o indennità	Altre pensioni	TOTALE
Vecchiaia	154.115	19.729	173.844	162.156	20.855	183.011
Invalidità	13.288	8.722	22.010	12.781	8.578	21.360
Superstiti	34.362	27.846	62.208	35.321	29.072	64.393
Indennitarie	4.245	9.395	13.641	4.256	9.579	13.835
Invalidità civile	12.571	17.113	29.684	13.322	18.502	31.824
Pensioni/Assegni sociali	3.505	2.759	6.264	3.620	2.888	6.508
Guerra	1.542	4.886	6.427	1.520	4.771	6.291
TOTALE spesa pensionistica	223.629	*	*	232.976		

(*) Gli importi complessivi relativi alla voce "Altre pensioni" non possono essere sommati tra di loro poiché, a causa della possibilità di cumulo di più pensioni appartenenti anche a tipologie diverse, possono essere inclusi in uno o più di uno dei gruppi considerati. Di conseguenza non è possibile effettuare la somma del "Totale" dei redditi pensionistici per tipologia.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

6.2 – TRATTAMENTI PENSIONISTICI PREVIDENZIALI

In questa sezione viene presentata un'analisi statistico-economica dei dati, desunti dai questionari ottenuti in risposta dagli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e relativi agli esercizi 2007 (dati di bilancio consuntivo) e 2008 (dati di preventivo aggiornato o preconsuntivo). I prospetti di questo paragrafo mostrano un quadro sintetico del settore pensionistico mentre i dati statistici e contabili, per singola gestione e condizione dell'assicurato, sono riportati nel volume III "Appendice Statistica".

La normativa di seguito citata comprende i provvedimenti legislativi di carattere generale riguardanti gli Enti previdenziali, emanati nel corso del 2008 o aventi, comunque, conseguenze su tale esercizio.

Ha continuato a produrre effetti, per l'anno 2008, la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". In particolare, si ricorda la modifica dei requisiti per l'accesso al pensionamento che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono fissati a 58 anni di età anagrafica per i lavoratori

dipendenti e 59 anni per gli autonomi, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni per un periodo di 18 mesi.

A decorrere dal 1° luglio 2009, è previsto il meccanismo delle quote ovvero la somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, ancorato ad un'età anagrafica minima di 59 anni per i lavoratori dipendenti e di 60 anni per gli autonomi, rispettivamente con 36 e 35 anni di anzianità contributiva.

La Legge 6.8.2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", all'art. 19 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro. In particolare, stabilisce che le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Sempre a decorrere dalla medesima data, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.

Con effetto dal 1° gennaio 2009, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, sono totalmente cumulabili, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Sono, parimenti, interamente cumulabili, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, anche le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

La medesima L. n. 133/08, all'art. 20, c. 10, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nuovi requisiti per la fruizione dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995. In particolare, la prestazione assistenziale è riservata ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, residenza legale e continuativa in Italia da almeno 10 anni e nessun reddito o un reddito inferiore al limite stabilito ogni anno dalla legge.

Relativamente al Fondo di previdenza del clero presso l'INPS, si segnala l'emanazione del D.M. 22.11.2007, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 2 del 3.01.2008), di adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2006; del D.M. 04.11.2008, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 283 del 3.12.2008), di adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2007 e del D.M. 04.11.2008, di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 302 del 29.12.2008), di adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2007.

Rispetto agli scorsi anni, la Legge finanziaria per l'anno 2009, legge 22 dicembre 2008, n. 203, contiene un numero limitato di disposizioni che riguardano prevalentemente la proroga di alcune agevolazioni, in quanto gli interventi più rilevanti sono stati inseriti nei provvedimenti ad essa collegati, quali il D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 ed il DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella legge 28.01.2009, n. 2.

Per quanto concerne la materia previdenziale, l'art. 1, c. 22, della legge finanziaria 2009 stabilisce che l'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009: a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS); b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui alla precedente lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui alla precedente lettera b).

I medesimi importi complessivi, sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

In materia di previdenza complementare, è continuata l'attività di alta vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali su COVIP, che con propri provvedimenti ha fornito chiarimenti operativi e linee di indirizzo alle forme pensionistiche complementari. Si segnalano, in particolare, la deliberazione 31 gennaio 2008, "Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare", il cui scopo è di fornire alle forme pensionistiche complementari indicazioni per la predisposizione di stime delle prestazioni spettanti agli iscritti al momento del pensionamento; la deliberazione 24 aprile 2008, "Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro", che istituisce nuovi adempimenti sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore, nonché un fac-simile di comunicazione che i citati lavoratori devono rilasciare al nuovo datore; la deliberazione 29 maggio 2008, "Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari", che intende accrescere la chiarezza e la coerenza delle regole che presiedono la fase di raccolta delle adesioni.

6.2.1 – Trattamento ivs di base lavoratori dipendenti

È stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007 “Autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, a norma dell’articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006” (G. U. n. 44 del 21.02.2008). Con tale decreto si autorizza la stabilizzazione, mediante assunzione di personale a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale già in servizio presso la pubblica amministrazione, a decorrere dal 31 dicembre 2007.

È stato emanato il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 gennaio 2008 “Determinazione, per l’anno 2008, delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4, c. 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”. Tale decreto stabilisce, per l’anno 2008, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. Sulle retribuzioni suddette deve essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

Di particolare rilievo è il Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31. All’art. 6 “Proroghe in materia previdenziale” si prevede, tra l’altro, che le disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), relativamente al divieto di licenziamento senza giusta causa, vengano prorogate fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al lavoratore. Coloro pertanto che maturano i requisiti pensionistici e abbiano compiuto sessanta anni possono restare al lavoro fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

L’art. 43 “Accantonamenti” del citato DL n. 248/08, stabilisce che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 1, c. 758 della legge finanziaria per il 2007, sul Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile vengano mantenute in bilancio in conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il suddetto Fondo è gestito dall’INPS, per conto dello Stato, su apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato.

L’art. 51 “Trattamento di fine rapporto” dispone il versamento, da parte dell’INPS, all’apposito capitolo delle entrate dello Stato, delle risorse di cui all’art. 1, c. 758 della legge finanziaria per il 2007, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile, destinate al finanziamento di specifici interventi previsti dalla legge finanziaria stessa.

L’art. 28 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 “Interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 recante: “Soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l’impiantistica sportiva e sull’Agenzia nazionale per i giovani” ha soppresso l’ente pubblico Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS) trasferendo all’INPS, con evidenza contabile separata, i rapporti pendenti attivi e passivi del ramo previdenziale e all’INAIL tutti i rapporti pendenti attivi e passivi del ramo assicurativo. Si segnala, al riguardo, che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2008 “Trasferimento di personale ex SPORTASS (Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi)

all'INPS e all'INAIL" è stato stabilito il definitivo trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, delle unità di personale del soppresso SPORTASS.

In materia di previdenza complementare per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, si evidenzia che, relativamente al Fondo pensione per il personale delle Regioni, delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale, il 5 marzo 2008 sono stati sottoscritti gli accordi che prevedono l'adesione allo stesso fondo anche per il personale medico e dirigente del servizio sanitario nazionale.

Si segnala, altresì, che in G.U. n. 285 del 5 dicembre 2008, è stato pubblicato il DPCM 29 ottobre 2008, "Individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per i pubblici dipendenti", che ha abrogato e sostituito il DPCM 2 maggio 2003, che già recava la relativa disciplina.

L'articolo 1 del nuovo DPCM stabilisce che per i fondi di previdenza complementare relativi al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche, i componenti dei primi organi collegiali rappresentanti di parte datoriale siano designati, su proposta dei competenti comitati di settore, con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

In vista di tale adempimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel novembre 2008, ha avviato le consultazioni tra Amministrazioni interessate ai fini dell'individuazione dei parametri per la nomina dei rappresentanti datoriali in seno ai primi organi collegiali del Fondo Sirio - fondo di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL.

Perequazione automatica delle pensioni

È stato pubblicato il D.M. 20 novembre 2008 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali recante: "Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2008, con decorrenza 1° gennaio 2009 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008".

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 è stata determinata in misura pari a +1,7% dal 1° gennaio 2008.

Il precedente decreto del 19 novembre 2007, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, aveva stabilito nella misura dell'1,6% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2008. Pertanto, tutti gli Enti previdenziali hanno congruato la differenza dello 0,1% ai pensionati con il pagamento della prima rata del 2009.

Anche l'importo del trattamento minimo per l'anno 2008 è stato aggiornato rispetto a quello previsto con il precedente decreto ministeriale del 19 novembre 2007, passando da 443,12 a 443,56 euro.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 è stata determinata in misura pari a +3,3% dal 1° gennaio 2009, salvo congruaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Il comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 127/2007 "Interventi in materia pensionistica" ha disposto che "per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento". Sull'importo compreso tra cinque e otto volte il trattamento minimo si applica il 75% della variazione del costo vita (1,275%).

L'art. 1, comma 19 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede che non venga concessa la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34 della legge n. 448/1998, sui trattamenti superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, mentre dispone che, per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo INPS, ma inferiori a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, venga attribuito l'aumento di rivalutazione, per l'anno 2008, fino a raggiungimento del predetto limite maggiorato.

Si ritiene utile precisare che la sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo, prevista per l'anno 2008, dal comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, non opera per l'anno 2009.

Tabella PS.9 – SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

CATEGORIE	ANNI	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
Enti che erogano trattamenti di base - IVS	{ 2007	-1.494	-105.182
	{ 2008	-	-
Lavoratori dipendenti settore privato	{ 2007	-492	-117.869
	{ 2008	-	-
- di cui INPS	{ 2007	-1.058	-123.009
	{ 2008	-	-
Lavoratori dipendenti settore pubblico (INPDAP)	{ 2007	-2.661	1.822
	{ 2008	-	-
Lavoratori autonomi	{ 2007	-673	-14.890
	{ 2008	-	-
Liberi professionisti	{ 2007	2.332	25.756
	{ 2008	-	-
Enti che erogano trattamenti integrativi	{ 2007	-60	4.382
	{ 2008	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Valutazioni

Poiché non sono ancora pervenuti i dati relativi al 2008, non possono ancora essere effettuate le valutazioni comparative tra il 2007 ed il 2008.

Tabella PS.10. - ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS ED INTEGRATIVA (milioni di euro)

CATEGORIE	ANNI	Assicurati	Numero di prestazioni			Contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio finanziario		Importi medi delle prestazioni (in euro)		
			Dirette	Superstiti	TOTALE			Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Dirette	Superstiti	TOTALI
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5) =(1)/(2)	(6) =(3)/(4)			
Trattamenti di base - IVS	2007	24.195.960	13.565.236	4.704.960	18.270.196	168.036	207.755	1,32	0,81	12.758	7.374	11.371
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavoratori dipendenti settore privato	2007	13.568.329	7.522.725	2.998.673	10.521.398	92.669	117.974	1,29	0,79	12.782	7.277	11.213
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui INPS	2007	13.129.640	7.368.399	2.959.024	10.327.423	89.800	114.743	1,27	0,78	12.667	7.234	11.111
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavoratori dipendenti settore pubblico	2007	3.384.000	1.986.421	625.653	2.612.074	47.180	50.633	1,30	0,93	21.569	12.448	19.384
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavoratori autonomi	2007	6.225.232	3.897.396	976.482	4.873.878	23.230	36.524	1,28	0,64	8.240	4.515	7.494
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liberi professionisti	2007	1.018.399	158.694	104.152	262.846	4.958	2.624	3,87	1,89	12.282	6.474	9.982
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trattamenti integrativi	2007	340.958	96.335	50.636	146.971	817	1.258	2,32	0,65	9.783	6.240	8.562
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Tabella PS.11. - ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS - LAVORATORI DIPENDENTI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Importo per contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7) = (3) / (1)	(8) = (4) / (2)
Enti per lavoratori dipendenti settore privato	2007	13.568.329	10.521.398	92.669	117.974	1,29	0,79	6.830	11.213
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
INPS - Istituto Nazionale Prev. Sociale	2007	13.129.640	10.327.423	89.800	114.743	1,27	0,78	6.839	11.111
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti	2007	12.977.900	10.031.021	87.714	108.412	1,29	0,81	6.759	10.808
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo previdenza dazieri	2007	594	9.827	11	155	0,06	0,07	18.855	15.742
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo I.V.S. volo	2007	13.104	5.629	179	228	2,33	0,79	13.660	40.505
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione personale enti pubblici creditizi	2007	63.188	40.440	1.030	1.412	1,56	0,73	16.297	34.913
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ferrovie dello Stato	2007	74.854	240.506	866	4.537	0,31	0,19	11.568	18.862
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
INPGI - Gestione previdenziale obbligatoria giornalisti dipendenti	2007	19.463	6.002	357	310	3,24	1,15	18.347	51.683
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPALS - Ente Naz. Prev. Assicur. Lavoratori dello Spettacolo	2007	271.500	58.419	1.089	804	4,65	1,35	4.010	13.756
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lavoratori dello spettacolo	2007	265.000	57.000	989	778	4,65	1,27	3.731	13.642
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-

segue: Tabella PS.11 - ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS - LAVORATORI DIPENDENTI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Importo per contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(1) / (2)	(6) =(3) / (4)	(7)=(3) / (1)	(8)=(4) / (2)
- Professionisti sportivi	2007	6.500	1.419	100	26	4,58	3,85	15.389	18.323
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
IPOST - Istituto Poste- legrafonici- gestione quiescenza	2007	147.726	129.554	1.423	2.117	1,14	0,67	9.633	16.341
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti per lavoratori dipen- denti settore pubblico	2007	3.384.000	2.612.074	47.180	50.633	1,3	0,93	13.942	19.384
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
INPDAP	2007	3.384.000	2.612.074	47.180	50.633	1,3	0,93	13.942	19.384
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione autonoma CPDEL	2007	1.340.000	981.924	13.250	15.833	1,36	0,84	9.888	16.124
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione autonoma Cassa insegnanti d'asilo	2007	30.000	13.468	227	202	2,23	1,12	7.563	14.991
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione autonoma Cassa sanitari	2007	109.000	53.987	3.311	2.298	2,02	1,44	30.374	42.570
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione autonoma Cassa ufficiali giudiziari	2007	5.000	2.564	51	41	1,95	1,22	10.120	16.147
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cassa trattamenti pensioni- stici dipendenti dello Stato	2007	1.900.000	1.560.131	30.342	32.259	1,22	0,94	15.969	20.677
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2007	16.952.329	13.133.472	139.848	168.607	1,29	0,83	8.250	12.838
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Tabella PS.12 – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS – LAVORATORI AUTONOMI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero assicurati	Numero prestazioni	Importo per contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)		
INPS	2007	6.225.232	4.873.878	23.230	36.524	1,28	0,64	3.732	7.494
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione art.2 c.26 Legge n. 335/95	2007	1.808.000	157.941	6.311	169	11,45	37,28	3.491	1.072
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione artigiani	2007	1.893.677	1.512.816	7.753	13.645	1,25	0,57	4.094	9.020
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione col diretti – mezzadri - coloni	2007	500.263	1.890.905	918	11.987	0,26	0,08	1.836	6.340
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione commercianti	2007	2.023.292	1.312.216	8.247	10.722	1,54	0,77	4.076	8.171
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.2.2 – Trattamento IVS di base lavoratori autonomi

La Legge 24/12/2007, n. 247, recante: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, all’art. 1, comma 79, ha determinato, per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, di cui all’art. 26 della legge n. 335/1995, c.d. “parasubordinati”, non assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aumento progressivo dell’aliquota contributiva e la relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 24% per l’anno 2008, al 25% per l’anno 2009 e al 26% per l’anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008, per i rimanenti iscritti, le aliquote di cui sopra sono determinate nella misura del 17 per cento.

Con riferimento ai lavoratori autonomi, è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 22 aprile 2008 “Aggiornamento delle tariffe relative ai trattamenti previdenziali dei lavoratori autonomi per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338” con il quale si aggiornano i coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione relativi all’applicazione dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.

È stato, inoltre, emanato il D.D. 30.05.2008 del Direttore generale per le politiche previdenziali (pubblicato nella G.U. n. 135 dell’11.06.2008), di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l’anno 2008.

Si segnala, infine, il D.M. 24.06.2008, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 190 del 14.08.2008) recante la conferma, anche per l’anno 2008, della riduzione contributiva per il settore dell’edilizia nella misura dell’11,50%, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 341 del 1995 e successive modificazioni.

Valutazioni

Poiché non sono ancora pervenuti i dati relativi al 2008, non possono ancora essere effettuate le valutazioni comparative tra il 2007 ed il 2008.

Per un’analisi più approfondita dei dati delle singole gestioni dell’INPS si rimanda alla tabella Appendice PS. 7 pubblicata in Appendice statistica.

6.2.3 – Trattamento IVS di base liberi professionisti

I trattamenti previdenziali dei liberi professionisti sono gestiti dagli enti previdenziali privatizzati con il D.Lgs. n. 509/94 e dagli enti privati costituiti ai sensi del D.Lgs. n. 103/96. Il finanziamento dei suddetti enti avviene, in genere, attraverso un contributo soggettivo in percentuale del reddito imponibile ai fini IRPEF ed un contributo integrativo in percentuale del volume di affari ai fini IVA.

Molti enti assicurano, oltre ai liberi professionisti che non godono di altri trattamenti previdenziali, una quota non trascurabile di iscritti a contributo ridotto, in quanto titolari di altre forme di tutela previdenziale obbligatoria.

Le Casse privatizzate ai sensi del D.Lgs. n. 509/94 sono gestite secondo il sistema finanziario a ripartizione e hanno l'obbligo di costituire, a garanzia degli iscritti, una riserva legale pari a cinque annualità di pensioni in essere per l'anno 1994.

Il sistema di calcolo delle pensioni è essenzialmente di tipo retributivo, elaborato come percentuale sulla media delle retribuzioni percepite dall'assicurato in un dato periodo della propria vita lavorativa e moltiplicato per il numero di anni di contribuzione.

Negli ultimi tempi, alcune Casse hanno provveduto ad una riforma del proprio sistema previdenziale, introducendo il sistema di calcolo contributivo, possibilità prevista dalla L. n. 335/95, per determinare l'importo della pensione, come la Cassa Dottori Commercialisti, la Cassa dei Ragionieri e dei periti commerciali e l'ENASARCO che, per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004, determinano l'importo della pensione annua, nel rispetto del pro-rata, secondo tale metodo.

L'ENPAV, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ha introdotto, in aggiunta alla pensione di base calcolata con il metodo reddituale, una pensione "modulare" calcolata con il metodo contributivo il cui finanziamento avviene destinando a tale prestazione un'aliquota percentuale (tra il 2% e il 14%) del reddito professionale dichiarato (qualora tale reddito risultasse pari a zero, si dovrà considerare un reddito convenzionale).

Si riportano di seguito i principali provvedimenti che, deliberati dagli Enti di previdenza privatizzati nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia normativa, loro riconosciuta, hanno comportato modifiche regolamentari e statutarie rilevanti ed hanno costituito oggetto di esame da parte dei Ministeri vigilanti nel corso del 2008.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti con la delibera n. 9/06/AdD adottata dall'Assemblea dei delegati in data 28 novembre 2006, come modificata dalla delibera n. 5/07/AdD del 29 novembre 2007, di recepimento delle osservazioni ministeriali, ha introdotto modifiche al nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e mutua solidarietà (D.I. 14 luglio 2004), in particolare l'articolo 3, punto 4), Disciplinare A.

Con la delibera n. 04/08/AdD adottata dall'Assemblea dei delegati in data 28 ottobre 2008, si è inteso rinnovare, per il quinquennio 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2013, l'applicazione del contributo di solidarietà, istituito dall'articolo 22, comma 1, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con decreto interministeriale 14 luglio 2004, che ne ha previsto la possibilità di rinnovo per un massimo di tre ulteriori quinquenni.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, con la delibera adottata dal C.d.A. in data 13 giugno 2007, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi, ha adottato i tassi di capitalizzazione, fino al 2007, da utilizzare per determinare la misura del trattamento pensionistico ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Con la delibera adottata dal C.d.A. in data 24 luglio 2008, ha aggiornato il tasso annuo di capitalizzazione per la totalizzazione dei periodi assicurativi, per l'anno 2008.

Con la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2007, la stessa Cassa ha proceduto alla determinazione dell'onere di ricongiunzione e di riscatto per gli iscritti dal 1° gennaio 2004.

È stata, inoltre, adottata la delibera del Comitato dei delegati in data 30 giugno 2007, con cui la Cassa disciplina la preiscrizione per i tirocinanti iscritti nel registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. L'articolo 10 bis del Regolamento di esecuzione introduce la possibilità di presentare la domanda di iscrizione ai soggetti che svolgono il periodo di tirocinio professionale, propedeutico alla iscrizione all'Albo, che non siano iscritti per la stessa attività ad altro Ente di previdenza obbligatoria, fissando anche l'importo da versare a titolo contributivo obbligatorio.

Con Decreto interministeriale in data 26 novembre 2008 sono state approvate le modifiche agli articoli 10 e 12 dello Statuto della Cassa Ragionieri.

La Cassa di previdenza ed assistenza geometri liberi professionisti, con la delibera n. 4/2007 adottata dal Comitato dei Delegati in data 27 novembre 2007, ha introdotto alcune modifiche al Regolamento di attuazione delle norme statutarie, al Regolamento sulla contribuzione ed al Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza. In particolare, all'art. 3, comma 6 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza si prevede, per pensionati di anzianità che proseguono nell'esercizio della professione, l'erogazione di supplementi quadriennali di pensione calcolati con il metodo contributivo.

Con la delibera n. 3 adottata dal Comitato dei delegati in data 27 maggio 2008, sono state approvate modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza con cui, tra l'altro, si adotta il metodo contributivo per il calcolo della parte di pensione relativa alle anzianità di contribuzione eccedenti il quarantesimo anno.

L'INARCASSA, con Decreto interministeriale in data 30 ottobre 2008, ha approvato la modifica dell'articolo 3, comma 5, dello Statuto.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV), con la delibera n. 2/9GIU2007/I^A.N. :3a) adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati in data 9 giugno 2007, ha previsto, all'articolo 5 bis del Regolamento di attuazione dello Statuto, che la misura della contribuzione per i medici veterinari titolari di rapporto di convenzione, sia pari all'aliquota percentuale stabilita dagli accordi collettivi nazionali tra Medici Veterinari ed Aziende ed Enti pubblici. Attualmente, è fissata al 24% sui redditi percepiti.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF), con la delibera n. 43 adottata dal C.d.A. in data 31 luglio 2007, ha determinato, per l'anno 2007, il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi, ai sensi del decreto legislativo n. 42/06. Con la delibera n. 39 adottata dal C.d.A. in data 14 luglio 2008, l'Ente ha determinato il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi anche per l'anno 2008.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), con la delibera n. 57 adottata dal C.d.A. in data 23 giugno 2004, ha regolamentato la facoltà, da parte degli iscritti, di riscattare il periodo di praticantato, il periodo legale per il conse-

guimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di consulente del lavoro, il periodo del servizio militare o servizi equiparati.

L'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI), con la delibera n. 42 adottata dal C.d.A. in data 11 novembre 2007, si è proceduto alla: "Determinazione misura del contributo obbligatorio: provvedimenti conseguenti". Con la delibera n. 43 adottata dal C.d.A. in data 11 novembre 2007, concernente: "Determinazione misura contributo volontario: determinazioni conseguenti", è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la misura del contributo dovuto dai sanitari iscritti agli Ordini italiani dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Medici Veterinari non dipendenti pubblici, la cui richiesta di adesione volontaria sia stata accolta dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del Regolamento di riscossione dei contributi obbligatori volontari. Con la delibera n. 24 adottata dal C.d.A. in data 21 giugno 2008, si è inteso provvedere alla: "Fissazione di una quota vitalizia *una tantum* per i contribuenti della Fondazione di età superiore ai 67 anni".

L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPA-IA), con la delibera n. 6/08 adottata dal C.d.A. in data 24 giugno 2008, ha modificato gli articoli 3, 6 e 16 del Regolamento del Fondo di previdenza degli impiegati agricoli, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera D, dello Statuto. In particolare, con la modifica apportata all'articolo 3, si è inteso equiparare le prestazioni degli orfani superstiti degli iscritti, assicurando a tutti, indistintamente, una maggiorazione dell'assegno di morte pari a 5 mensilità di retribuzione. Per quanto concerne le modifiche dei successivi articoli 6 e 16, del medesimo Regolamento, l'Ente ha inteso introdurre la progressiva eliminazione delle prestazioni calcolate con il criterio retributivo, salvaguardando, comunque, con norma transitoria, i diritti "quesiti" dagli iscritti presenti al 31 dicembre 2008; mentre, per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2009, è stata deliberata la sola modalità di calcolo contributivo.

Il D.Lgs. n. 103/96 ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi garantendo loro un trattamento pensionistico determinato esclusivamente in base al sistema contributivo.

Anche per questi Enti di previdenza privati si riportano i principali provvedimenti che hanno comportato modifiche regolamentari e statutarie rilevanti ed hanno costituito oggetto di esame da parte dei Ministeri vigilanti nel corso del 2008.

L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPA-IA – Gestione separata Agrotecnici), con la delibera adottata dal Comitato Amministratore della Gestione separata per gli Agrotecnici in data 17 ottobre 2007, ha inteso approvare il nuovo testo del Regolamento della gestione separata agrotecnici, nonché i Regolamenti contenenti i criteri attuativi per la ricostruzione contributiva del periodo di lavoro autonomo precedente la costituzione della gestione (Decreto legislativo n. 103/1996), e la facoltà di riscatto contributivo, entrambi previsti dall'articolo 26, commi 1 e 2 del succitato Regolamento di Gestione Separata.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), con la delibera n. 7 adottata dal CIG in data 14 aprile 2007, ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio per i casi di omessa iscrizione nei termini, ritardo nei pagamenti e di omessa, ritardata o infedele comunicazione dei dati reddituali di cui agli articoli 2, 10 e 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

Con la delibera n. 18/2008 adottata dal C.d.A. in data 14 marzo 2008, l'Ente ha disciplinato l'adozione del "Regolamento per il riscatto degli anni di studio" al fine di poter consentire agli iscritti, aventi diritto, di poter riscattare ai fini pensionistici, con oneri a proprio carico, un numero di anni non superiore alla durata del corso legale di studi, secondo le modalità previste all'articolo 3 del medesimo Regolamento.

Infine, con D.I. 7 maggio 2008, è stato approvato, con condizioni, lo Statuto dell'ENPAP.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPA-PI), con la delibera n. 12/07 adottata dal CIG in data 19.9.2007, prevede, tra l'altro, all'art. 3 del Regolamento di previdenza, per l'iscritto, la facoltà di modulare la percentuale del contributo soggettivo da un minimo del 10%, attualmente vigente, ad un massimo del 20%, da esercitarsi contestualmente all'invio delle comunicazioni sul reddito professionale.

Con la delibera n. 6/08 adottata dal CIG in data 26 giugno 2008, ha introdotto modifiche agli articoli 2, 10 e 11 del Regolamento di previdenza, allo scopo di riformare il regime sanzionatorio per gli inadempimenti agli obblighi di iscrizione, contribuzione e dichiarazione reddituale.

Con le delibere n. 18/07, n. 19/07 e n. 20/07, adottate dal CIG in data 30 novembre 2007, sono state previste prestazioni assistenziali, rispettivamente, per gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità, nonché ai titolari di pensione di inabilità, erogando loro un trattamento economico speciale; per gli iscritti che decidono di intraprendere o sviluppare l'esercizio della libera professione infermieristica; per l'erogazione di borse di studio agli aventi diritto.

L'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), con la delibera n. 5/2008 adottata dal CIG in data 18 aprile 2008, ha introdotto il nuovo testo del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, previsto dall'articolo 19 bis del Regolamento per l'attuazione dell'attività statutaria dell'EPAP.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi (ENPAB), con la delibera n. 65 adottata dal C.d.A. in data 19 dicembre 2007, concernente il "Regolamento di assistenza sanitaria integrativa".

Valutazioni

Poiché non sono ancora pervenuti i dati relativi al 2008, non possono ancora essere effettuate le valutazioni comparative tra il 2007 ed il 2008.

Per un'analisi più approfondita dei dati relativi alla contribuzione ed alle prestazioni degli Enti di previdenza dei liberi professionisti si rimanda alle tabelle Appendice PS.11 e PS.12 pubblicate in Appendice statistica.